

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Sperimentazione di nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno QUATTRO del mese di DICEMBRE alle ore 08,30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
PALLANZA	LAURA	Assessore		X
		totali	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Ileana IENCO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Sperimentazione di nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

LA GIUNTA COMUNALE

Per vendite di fine stagione la normativa nazionale vigente (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114) prevede che le stesse riguardino *"i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo"* e che possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi *"fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre"*.

Nell'ambito dei suddetti periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo, coordinandosi con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale.

Gli sconti o ribassi effettuati durante le vendite di fine stagione devono essere espressi *"in percentuale sul prezzo normale di vendita e che deve essere comunque esposto"*.

Per quanto riguarda *"le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione"*, la relativa disciplina è stata demandata alle Regioni.

In tal senso la Legge Regionale 12 novembre 1999, n.28 prevede che la vendita di fine stagione debba essere preceduta da comunicazione al Comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita, la data di inizio e quella di cessazione della vendita, le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita e i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

Nel comune di Vicolungo le vendite di fine stagione riguardano circa 180 esercizi commerciali e ciò comporta allo Sportello Unico per le Attività Produttive la ricezione di circa 600 comunicazioni all'anno, ovvero una comunicazione per i saldi invernali e una per i saldi estivi per ogni esercizio commerciale coinvolto.

In realtà la comunicazione presentata al Comune non ha alcuna finalità significativa funzionale alla tutela del consumatore, in quanto non è garanzia di un corretto comportamento dell'operatore commerciale nei confronti dell'utenza. La *ratio* della normativa invece è proprio quella di tutelare il consumatore e tale obiettivo sarebbe meglio raggiungibile se l'attività della Pubblica Amministrazione fosse diretta ad una maggiore sensibilizzazione dell'operatore commerciale a questo riguardo ed alla conseguente attività di controllo da parte del Servizio di Polizia Municipale.

A tal proposito si deve segnalare che il Decreto Legislativo n.114/98, pur rinviando alle Regioni il compito di regolamentare la materia, prevede come unica prescrizione a tutela del consumatore l'indicazione della percentuale di sconto o ribasso effettuato (art.14, comma 1, lettera c); la Regione Piemonte integrando tale disposizione ha stabilito che nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione *"vendite fallimentari"* (art.15, comma 3), rimandando comunque ai comuni la disciplina dei prezzi e delle asserzioni pubblicitarie come pure delle procedure di controllo.

Il procedimento attualmente posto in essere presso il Comune di Vicolungo consiste nella presentazione di una comunicazione su apposita modulistica, in riferimento alla quale non è possibile effettuare controlli sostanziali, bensì solo controlli formali riferiti alla completezza dei dati richiesti dal modulo. Quindi la procedura non si può certamente ritenere efficace, in quanto il rispetto delle prescrizioni poste a tutela del consumatore non è oggetto di alcun controllo.

Pertanto, al fine di raggiungere una maggiore sensibilizzazione degli esercenti, nell'ambito della potestà che i comuni hanno di disciplinare le forme di controllo si è ipotizzata la definizione di un decalogo che gli operatori commerciali siano tenuti ad affiggere nel proprio locale di vendita, in modo chiaro e ben visibile, contenente le regole generali e fondamentali di tutela del consumatore, in conformità delle quali le vendite di fine stagione devono essere effettuate.

Tale forma di autocontrollo sarebbe sicuramente più efficace della comunicazione che oggi viene presentata giacché coinvolgerebbe sul rispetto delle disposizioni direttamente i consumatori.

Il documento che i commercianti dovranno esporre all'interno dell'esercizio durante il periodo dei saldi, preventivamente sottoposto ai soggetti di cui sopra, viene pertanto allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e contestualmente approvato nei suoi contenuti. Eventuali modifiche dello stesso potranno essere apportate con determina del Responsabile del Servizio previo parere delle Associazioni di Categoria dei Consumatori e degli operatori commerciali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che tale procedura sperimentale costituisca pratica attuazione dell'art.1 comma 1 della Legge n.241/1990 e s.m.i. la quale stabilisce che l'attività della Pubblica Amministrazione debba essere improntata su principi di efficacia, semplificazione ed economicità;

Visto che ai sensi dell'art.48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Commercio per quanto disposto dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per il periodo relativo alle vendite di fine stagione invernali ed estive dell'anno 2016, la sperimentazione di una nuova procedura per l'effettuazione delle vendite di fine stagione da parte degli esercizi di vendita al dettaglio, come descritta in narrativa, consistente nell'affissione, all'interno dell'esercizio, del decalogo contenente le regole generali e fondamentali di tutela del consumatore, in conformità delle quali le vendite di fine stagione devono essere effettuate, come da allegato sub A) alla presente deliberazione. Eventuali modifiche dello stesso potranno essere apportate con determinazione del responsabile di servizio.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL' ART.49 D.L.gs n.267/2000
Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento
deliberativo in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa.

Vicolungo, li - 4 DIC. 2015

F.TO Il Segretario Comunale
(dott.ssa Ileana IENCO)

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153,
comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) _____

Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:
(F. Barbieri) F.TO _____

Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Sarino) _____

Vicolungo, - 4 DIC. 2015

F = favorevole
C = contrario

F.T.O

Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.T.O

Il Segretario Comunale
(Ileana Ienco)

Pubblicazione n. 942.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il 4 DIC. 2015 e per quindici giorni consecutivi.

- 4 DIC. 2015

Vicolungo, _____

F.T.O Il Segretario Comunale
(dott.ssa Ileana IENCO)

Copia conforme all'originale

- 4 DIC. 2015

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Ileana IENCO)



La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.T.O Il Segretario Comunale
(dott.ssa Ileana IENCO)

Comune di Vicolungo

Servizio Polizia Locale

Telefono 0321 835126 Fax. 0321 835013

e-mail: polizia.vicolungo@pec.intercom.it

Utenza telefonica pattuglia P.L. operante :335/7098881

INFORMATIVA PER COMMERCianti E CONSUMATORI

PRINCIPALI REGOLE DA OSSERVARE PER I SALDI DI FINE STAGIONE

Di seguito, vengono elencate le principali regole ed avvertenze a tutela dei consumatori:

1. Nelle vendite di fine stagione (saldi), deve essere esposto obbligatoriamente:
 - a. il prezzo normale di vendita iniziale,
 - b. il prezzo "cd. outlet",
 - c. lo sconto o il ribasso espresso in percentuale sul prezzo outlet,
 - d. il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
2. Non è concesso all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal punto 1.
3. Gli eventuali messaggi pubblicitari relativi alle vendite di fine stagione possono essere presentati anche graficamente, purché in modo non ingannevole per il consumatore.
4. L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere in relazione agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita.
5. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
6. Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere fisicamente separate in modo chiaro ed inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite di fine stagione, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore.
In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
7. Le merci oggetto delle vendite di fine stagione devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci, fino all'esaurimento delle scorte. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
8. Nel corso di vendite di fine stagione il rivenditore è comunque tenuto a **sostituire i prodotti difettosi**, o alla risoluzione del contratto.
9. La sostituzione in ogni caso, in tutti i periodi dell'anno, è comunque obbligatoria **solamente** se il capo di abbigliamento **risulta difettoso o rovinato**, **in tutti gli altri casi**, è a completa **discrezionalità del venditore** concedere il cambio/sostituzione merce.
10. Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

Qualora tali disposizioni venissero violate, il consumatore potrà renderlo noto al Servizio Polizia Locale.

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
VICOLUNGO